

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 830 del 05/08/2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO RECANTE "SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO UNICO DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE CONCERNENTE GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA. (CONTRATTI INTEGRATIVI REGIONALI DI LAVORO 03 GIUGNO 2002, 21 FEBBRAIO 2003, 11 GENNAIO 2008 E 11 GIUGNO 2014).".

Il giorno 05 agosto 2014 alle ore 16,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative di categoria:

FAI/CISL	-	Mauro FILIPPI
FLAI/CGIL	-	Valerio MOLINARI
SAVT/FORESTALI	-	Dimitri DÉMÉ
UILA/UIL	-	Ramira BIZZOTTO

preso atto del parere favorevole condizionato espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 25/07/2014 n. 1067 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo di modificazione dell'accordo recante "Sottoscrizione del testo unico della normativa contrattuale concernente gli impiegati e gli operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. (contratti integrativi regionali di lavoro 03 giugno 2002, 21 febbraio 2003, 11 gennaio 2008 e 11 giugno 2014).".

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 25/07/2014 n. 1067 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FAI/CISL
Mauro FILIPPI

FLAI/CGIL
Valerio MOLINARI

SAVT/FORESTALI
Dimitri DÉMÉ

UILA/UIL
Ramira BIZZOTTO

ACCORDO DI MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO RECANTE "SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO UNICO DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE CONCERNENTE GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA. (CONTRATTI INTEGRATIVI REGIONALI DI LAVORO 03 GIUGNO 2002, 21 FEBBRAIO 2003, 11 GENNAIO 2008 E 11 GIUGNO 2014).".

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 14 dell'accordo recante "Sottoscrizione del testo unico della normativa contrattuale concernente gli impiegati e gli operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (Contratti integrativi regionali di lavoro 03 giugno 2002, 21 febbraio 2003, 11 gennaio 2008 e 11 giugno 2014)."

- 1) L'articolo 14 dell'accordo recante "Sottoscrizione del testo unico della normativa contrattuale concernente gli impiegati e gli operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (Contratti integrativi regionali di lavoro 03 giugno 2002, 21 febbraio 2003, 11 gennaio 2008 e 11 giugno 2014)." è così sostituito:

"Art. 14

MENSA

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi per ciascuno dei quali i lavoratori sono tenuti a pagare un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso ed il valore indicato all'art. 15, comma 1.
2. L'amministrazione, là dove non sia possibile usufruire di mense convenzionate, metterà a disposizione a favore dei lavoratori che operano nei cantieri forestali un ricovero idoneo ad uso mensa e un addetto alla preparazione del pasto per un massimo di 3 ore giornaliere, fermo restando le spese di approvvigionamento a carico dei dipendenti.
3. Ai lavoratori che operano nei cantieri forestali che non possono usufruire dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,00 giornalieri per i soli giorni di presenza al lavoro.
4. La pausa pranzo, per gli operai forestali, deve essere compresa tra 1 ora e 1 ora e mezza, salvo specifiche attività concordate con la direzione lavori, mentre per gli impiegati può essere compresa tra mezz'ora e due ore e mezzo."

"Art. 2

- 1) L'articolo 39 dell'accordo recante "Sottoscrizione del testo unico della normativa contrattuale concernente gli impiegati e gli operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (Contratti integrativi regionali di lavoro 03 giugno 2002, 21 febbraio 2003, 11 gennaio 2008 e 11 giugno 2014)." è così sostituito:

“Art. 39
(ORARIO DI LAVORO)

1. L'orario di lavoro è fissato in 37,5 ore settimanali. L'orario di lavoro giornaliero è fissato convenzionalmente in 7 ore e mezza se la prestazione lavorativa è fissata su 5 giorni settimanali e in 6 ore e 15 minuti se la prestazione lavorativa è fissata su 6 giorni settimanali. Il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può consentire l'articolazione dell'orario giornaliero individuale di lavoro tra un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore, ferme restando le anzidette 37,5 ore settimanali e la contabilizzazione mensile del debito orario.
2. E' consentita l'adozione, in entrata e in uscita, dell'orario flessibile, sia al mattino sia al pomeriggio, per un tempo non superiore a 60 minuti. Le ore di lavoro sono contabilizzate mensilmente.
3. Nell'autorizzare la flessibilità dell'orario di lavoro di cui al comma 1, sono prioritariamente considerati i dipendenti che si trovino in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. L'autorizzazione per l'utilizzo dell'orario flessibile è rilasciata dal Dirigente previa analisi delle caratteristiche dell'attività svolta e dei riflessi che detta autorizzazione possa comportare sull'organizzazione e la funzionalità del servizio nel suo complesso, fermo restando che le stesse devono essere garantite su tutto l'orario di lavoro.”.